



Provincia di Modena

Regolamento del Consiglio

*Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 10.6.1992 con deliberazione n. 125, esaminata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 29.6.1992 con prot. n. 2631; modificato con deliberazione n. 238 del 22.11.1995, esaminata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 4 gennaio 1996, con prot. n. 46218; modificato con deliberazione n. 25 del 21 gennaio 1998, esecutiva; modificato con deliberazione n. 223 del 8 novembre 2000, esecutiva; modificato con deliberazione n.85 del 11 giugno 2008, esecutiva; modificato con deliberazione n.11 del 19 gennaio 2011, esecutiva; **modificato con deliberazione n..... delesecutiva.***

Regolamento del Consiglio

TITOLO I - Disposizioni preliminari

TITOLO II - Consiglio provinciale

TITOLO III - Gruppi e commissioni consiliari

TITOLO IV - Garanzie per l'esercizio delle funzioni
consiliari

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Materie del regolamento

Art. 2 - Diffusione

TITOLO II - Consiglio provinciale

Capo I - Riunioni del consiglio provinciale. Convocazione e altre norme generali

Art. 3 - Sessioni e sedute

Art. 4 - Convocazione e ordine del giorno

Art. 5 - Termini e modalità della convocazione

Art. 6 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 7 - Sedute pubbliche e segrete

Art. 8 - Sedute aperte e udienze

Art. 9 - Presidenza e disciplina delle sedute

Capo II - Svolgimento delle sedute

Art. 10 - Comunicazioni e interventi

Art. 11 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti non iscritti

Art. 12 - Obbligo di astensione

Art. 13 - Relazione sulle proposte e apertura della discussione

Art. 14 - Disciplina della discussione

Art. 15 - Numero e durata degli interventi

Art. 16 - Fatto personale

Art. 17 - Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

Art. 18 - Ordini del giorno ed emendamenti sulle proposte di deliberazioni

Art. 19 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

Art. 20 - Forme e modalità di votazione

Art. 21 - Ordine di votazione

Art. 22 - Esito delle votazioni

Art. 23 - Adozione degli atti

Capo III - Verbalizzazione dei lavori del consiglio

Art. 24 - Verbali delle sedute consiliari

Art. 25 - Firma ed approvazione dei verbali

Capo IV - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 26 - Finalità

Art. 27 - Interrogazioni e interpellanze

Art. 28 - Interrogazioni e interpellanze urgenti

Art. 29 - Mozioni e ordini del giorno

TITOLO III - Gruppi e commissioni consiliari

Capo I - Gruppi consiliari

Art. 30 - I gruppi consiliari

Art. 31 - I capi gruppo

Capo II - Commissioni consiliari

Art. 32 - Commissione dei capi gruppo

Art. 33 - Commissione “Affari istituzionali, controllo e garanzia”

Art. 34 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 35 - Nomina delle commissioni. Altre norme di funzionamento

Art. 36 - Commissioni di studio

TITOLO IV - Garanzie per l’esercizio delle funzioni consiliari

Art. 37 - Accesso agli atti e alle informazioni

Art. 38 - Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture

Art. 39 - Risorse finanziarie del consiglio

Art. 40 - Fondo di dotazione dei gruppi consiliari

Art. 41 - Gettone di presenza dei consiglieri

Art. 42 - Attivazione del controllo sulle deliberazioni della giunta

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 43 - Rinvio ad altre disposizioni normative

Art. 44 - Questioni interpretative

Art. 45 - Modifiche del regolamento

Art. 46 - Entrata in vigore

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art. 1

(Materia del regolamento)

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del consiglio provinciale, delle commissioni consiliari permanenti e della commissione dei capi gruppo sono fissate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Quando nel corso delle sedute si presentano casi che non risultano disciplinati dalle predette fonti normative, la decisione in ordine ad essi è rimessa al presidente, sentiti i capigruppo.

3. Nel presente regolamento il termine “presidente”, non seguito da alcuna specificazione, è riferito al presidente del consiglio.

Art. 2

(Diffusione)

1. Copia del regolamento è consegnata dal presidente ai consiglieri neo eletti, in occasione della seduta di insediamento.

2. Una copia del regolamento è posta nella sala consiliare, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri.

TITOLO II - Consiglio provinciale

Capo I - Riunioni del consiglio provinciale. Convocazione e altre norme generali

Art. 3 (Sessioni e sedute)

1. Il consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per i settori di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal presidente o dagli assessori, e la formulazione di emendamenti, integrazioni e indicazioni utili alla stesura del documento definitivo da presentare al consiglio.

2. La medesima procedura è assunta nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale le predette linee programmatiche inizialmente definite o per procedere alla loro verifica.

3. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi, esaurita la trattazione nelle commissioni consiliari, viene presentato in consiglio che, prendendo atto del testo definitivo, può approvare un ordine del giorno con cui esprime ulteriori orientamenti e priorità. A tal fine il consiglio provinciale si riunisce in sessioni appositamente convocate, costituite da una o più sedute.

4. Il consiglio si riunisce altresì, in via ordinaria, per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza; può inoltre dibattere e votare ordini del giorno su temi di interesse locale o generale.

5. Le riunioni hanno luogo nella sede provinciale; per particolari argomenti, può essere convocata apposita seduta anche fuori dalla sede.

6. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio, salvo motivato impedimento.

Art. 4
(Convocazione e ordine del giorno)

1. La convocazione è disposta dal presidente, con l'elenco degli oggetti da trattare; tale elenco è formato dal presidente, sulla base degli argomenti indicati dal presidente della Provincia, ovvero dalle commissioni consiliari ai sensi del successivo comma 3, nonché delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai consiglieri.

2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, nei termini di cui all'art. 39, comma 2 del Testo unico degli enti locali, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il presidente della Provincia, ovvero una commissione consiliare, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. Le commissioni consiliari hanno altresì il diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio; le relative proposte devono essere fatte per iscritto al presidente che ne dispone la iscrizione nella seduta immediatamente successiva. Le proposte di cui al presente comma sono trattate non oltre le due sedute che seguono quella della loro iscrizione.

Art. 5
(Termini e modalità della convocazione)

1. La convocazione è di norma consegnata ai consiglieri almeno cinque giorni prima di ogni seduta; tale termine deve essere comunque osservato per le riunioni in sessioni di cui al quinto comma dell'articolo 3.

2. Per le riunioni in via ordinaria, il presidente, quando ne ravvisa l'urgenza, può ridurre il termine a tre giorni. In casi di straordinaria urgenza, sentiti i capigruppo, la convocazione può essere consegnata ventiquattro ore prima; entro tale termine può comunque essere integrato l'elenco degli oggetti da trattare, con le modalità previste dal presente articolo per la consegna dell'avviso di convocazione.

3. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta.

4. La convocazione deve contenere l'orario d'inizio della seduta e quello presunto di conclusione.

5. L'avviso di convocazione è indirizzato alla residenza, domicilio o recapito formalmente comunicato al segretario generale; è consentito a più consiglieri di indicare un recapito comune.

6. Con riferimento all'articolo 28, comma 2, dello statuto, si precisa che la consegna delle convocazioni può essere effettuata a mezzo del servizio postale, via fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione.

Art. 6
(Numero legale per la validità delle sedute)

1. Le sedute sono valide, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1, quando è presente la metà più uno dei consiglieri assegnati; gli assessori partecipano alle sedute ed hanno facoltà di parola per relazionare, e intervenire nella discussione, sulle materie attinenti gli ambiti di amministrazione loro delegati dal presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 43 comma 8 dello Statuto.

2. La seduta è dichiarata aperta dal presidente, previa constatazione del numero legale in esito ad appello nominale dei consiglieri cui procede il segretario su invito del presidente.

3. Il presidente, qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, può disporre la sospensione per un tempo non superiore a quindici minuti; trascorso inutilmente tale termine, dichiara sciolta la seduta.

4. I consiglieri che si assentano dall'aula in via definitiva devono comunicarlo al Segretario perché ne prenda nota nel verbale.

Art. 7
(Sedute pubbliche e segrete)

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.

2. Il consiglio decide anche su richiesta di un solo consigliere, con voto palese e a maggioranza, di procedere in seduta segreta. Sulla proposta di passare in seduta segreta possono parlare, oltre al proponente, un consigliere a favore ed uno contro.

3. Le sedute sono comunque segrete quando si discute in merito alle qualità morali delle persone.

Art. 8
(Sedute aperte e udienze)

1. Ai sensi dell'articolo 31 dello statuto, possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione di enti, associazioni, aziende, organizzazioni di cittadini, interessate agli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di parlare. Gli enti e gli altri soggetti interessati hanno facoltà di proporre la convocazione di sedute aperte, su argomenti di rispettivo interesse che abbiano rilevanza di carattere generale.

2. In relazione ad argomenti di cui siano interessati anche uno o più comuni, il presidente della Provincia può promuovere, in accordo con i sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi consigli.

3. Il consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'ente.

Art. 9
(Presidenza e disciplina delle sedute)

1. Le sedute del consiglio provinciale sono presiedute dal presidente eletto ai sensi dell'articolo 27 comma 2 dello statuto; in caso di assenza o impedimento, le relative funzioni di presidente sono svolte dal vicepresidente, se eletto, ovvero dal consigliere anziano.

2. Il presidente rappresenta l'intero consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Il presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine; nei riguardi dei consiglieri, tale facoltà può essere esercitata soltanto previo parere reso dai capi gruppo in corso di seduta e dopo che siano stati inutilmente richiamati almeno tre volte.

4. Il pubblico presente alle sedute deve rimanere nello spazio ad esso riservato, senza parlare ed astenendosi dal manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.

5. Il presidente, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ha la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.

Capo II - Svolgimento delle sedute

Art. 10

(Comunicazioni e interventi)

1. Il presidente fa le comunicazioni che ritenga opportuno portare a notizia del consiglio; analoga facoltà è riconosciuta al presidente della Provincia, nonché su suo incarico, agli assessori.

2. Il presidente, sentiti i capigruppo, può dare la parola anche a singoli consiglieri, per comunicazioni urgenti. Le comunicazioni di cui al presente comma non possono avere durata superiore a 5 minuti.

3. I consiglieri possono altresì domandare chiarimenti e formulare osservazioni; tali interventi non potranno singolarmente protrarsi oltre tre minuti.

4. In ordine alle comunicazioni di cui ai commi precedenti, i consiglieri hanno facoltà di presentare, anche nel corso della seduta, una mozione sull'argomento cui era riferita la comunicazione. Tale mozione è iscritta e votata nella seduta immediatamente successiva alla sua presentazione, senza alcun ulteriore adempimento; è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 comma 6.

5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle comunicazioni ed interventi di cui al presente articolo non può eccedere i trenta minuti.

Art. 11

(Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti non iscritti)

1. In principio di seduta si procede allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze; il presidente può peraltro disporre che la loro trattazione, se non conclusa entro la prima ora, venga proseguita nella parte finale della seduta salvo che l'interrogante chieda che la risposta sia data nella adunanza successiva. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze è comunque svolta indipendentemente dalla verifica del numero legale.

2. Dopo le eventuali comunicazioni ed interventi di cui all'articolo precedente, il presidente pone in trattazione gli altri argomenti all'ordine del giorno.

3. Il presidente, specificandone i motivi, e previo conforme parere del presidente della Provincia ovvero del consigliere proponente, può rinviare la trattazione di un argomento ad altra seduta. Il presidente può altresì disporre, per giustificati motivi, variazione all'ordine dei lavori.

4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno, quando sia iniziata, può essere sospesa dal presidente che ne dispone la successiva prosecuzione, per ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta ovvero, col parere conforme del presidente della Provincia o del consigliere proponente, di una seduta seguente.

5. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

6. Con l'assenso di tutti i consiglieri presenti, il presidente ha facoltà di porre in votazione argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare, quando gli stessi abbiano il carattere di assoluta urgenza che deve essere adeguatamente motivata.

7. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente sono comunicate ai consiglieri assenti entro cinque giorni dall'adozione, con le modalità stabilite dall'articolo per l'avviso di convocazione; ciascun consigliere può chiedere, nei successivi cinque giorni a pena di decadenza, che la deliberazione venga inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

8. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del Testo unico degli enti locali.

Art. 12 (Obbligo di astensione)

1. I consiglieri debbono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 13 (Relazione sulle proposte e apertura della discussione)

1. Quando si proceda a trattare una proposta, il presidente della Provincia o l'assessore delegato espongono la relazione della giunta; allo stesso modo per le proposte che non sono di iniziativa della giunta, procedono il presidente della commissione ovvero il consigliere rispettivamente proponente.

2. La relazione introduttiva non può eccedere i dieci minuti; in casi di particolare rilevanza il presidente, sentiti i capigruppo, può elevare la durata della relazione.

3. Qualora il relatore ritenga di non poter compiutamente illustrare l'argomento entro i limiti di tempo di cui al comma precedente, provvederà altresì a consegnare a tutti i consiglieri una relazione scritta almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Quando sia stata conclusa la relazione, il presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare i consiglieri.

Art. 14
(Disciplina della discussione)

1. I consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

3. I consiglieri non possono interloquire mentre altri ha parola; durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione, e contenere la loro durata entro i limiti di tempo di cui all'articolo 15.

4. Il presidente richiama i consiglieri che non si attengono alle disposizioni di cui al comma precedente; dopo due richiami, il presidente interdice loro la parola.

5. Su ogni argomento posto in discussione possono altresì intervenire gli assessori per le materie di rispettiva competenza.

Art. 15
(Numero e durata degli interventi)

1. I consiglieri possono intervenire una sola volta nella discussione relativa allo stesso argomento.

2. La durata dei singoli interventi non può eccedere:

- a) i cinque minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni;
- b) i tre minuti per gli interventi per dichiarazione di voto, per fatto personale e per richiamo al regolamento.

3. Il presidente, sentiti i capigruppo, quando siano in discussione argomenti di particolare rilevanza può elevare la durata degli interventi consentiti.

4. I consiglieri possono chiedere la parola per intervenire, in qualsiasi momento, per fatto personale o per richiamo alla osservanza del regolamento.

5. Quando il presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata ai sensi del comma che precede, e il richiedente insista, sono ammessi a parlare un consigliere a favore ed uno contro; dopo di che, decide il consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 16
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse; il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa lo stesso consiste.

Art. 17
(Questione pregiudiziale e domanda di sospensione)

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.

2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta di rinvio di una discussione o di una deliberazione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.

4. Quando sia iniziata la discussione la questione pregiudiziale e quella sospensiva possono essere sollevate, solo in forma scritta, da almeno tre consiglieri.

5. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore ed uno contro; gli interventi non possono eccedere i tre minuti.

6. L'accoglimento o il rigetto delle questioni proposte è deciso dal consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 18
(Ordini del giorno ed emendamenti
sulle proposte di deliberazioni)

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta di deliberazione o nel corso della discussione e sino a che questa non sia dichiarata chiusa, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento; tali proposte sono votate subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

2. Gli ordini del giorno e gli emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente, il quale ne dà lettura.

3. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento fino a che il presidente non dichiara chiusa la discussione.

Art. 19
(Chiusura della discussione e
dichiarazioni di voto)

1. Il presidente, quando sull'argomento non vi siano altri consiglieri che intendano parlare, dichiara chiusa la discussione; dopo di che hanno facoltà di parlare unicamente il presidente della Provincia o il relatore, per replicare conclusivamente. La replica non può eccedere la durata di cinque minuti.

2. Dopo la replica di cui al comma precedente, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto; hanno facoltà di chiederla un consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

Art. 20
(Forme e modalità di votazione)

1. Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.

2. La votazione per appello nominale è adottata quando la disponga il presidente o la domandino almeno tre consiglieri. Per tale votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il segretario fa l'appello e annota i voti.

3. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione è segreta e viene effettuata mediante l'uso di schede che vengono deposte singolarmente nell'apposita urna in esito ad appello nominale; si può procedere in forma palese, quando nessuno dei presenti si oppone, nel caso vi siano proposte nominative espresse. Se la votazione si riferisce alla nomina di più persone, per effettuarla in forma palese occorre altresì che ciascun consigliere intenda procedere mediante una unica espressione di voto indifferenziata per tutte le persone da nominare.

4. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi e articolati il consiglio, su richiesta di un consigliere, accolta dal proponente e approvata dal consiglio stesso, può procedere per parti, ovvero per singoli articoli o per punti del dispositivo. Sulla richiesta non è ammessa la discussione; possono intervenire soltanto un consigliere a favore ed uno contro.

5. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

6. Con una unica votazione possono essere adottati provvedimenti distinti, quando abbiano contenuto analogo ovvero siano collegati nel fine.

7. Sia la votazione palese che quella segreta possono avere luogo mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

Art. 21
(Ordine di votazione)

1. L'ordine di votazione è il seguente:
- la questione pregiudiziale, per la quale un dato argomento non deve discutersi;
 - la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi ad altra seduta;
 - gli ordini del giorno, a secondo che più si allontanino dalla proposta;
 - gli emendamenti, dando la precedenza agli emendamenti soppressivi, poi a quelli modificativi, ed infine a quelli aggiuntivi;
 - la proposta principale.

Art. 22
(Esito delle votazioni)

1. Il presidente, terminate le votazioni, ne proclama l'esito.
2. Nelle votazioni segrete, il presidente è assistito da tre consiglieri, di cui almeno uno della minoranza, da lui nominati in corso di seduta.
3. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione, per una sola volta, nella stessa seduta.
4. Quando una votazione sia dubbia nel suo risultato, il presidente la fa immediatamente ripetere nel modo che ritiene più opportuno.

Art. 23
(Adozione degli atti)

1. Le deliberazioni sono adottate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 29 comma 8 dello statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, per adottare le deliberazioni relative ai seguenti argomenti:
 - convenzione e statuto dei consorzi;
 - indizione referendum, ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello statuto;
 - statuti delle aziende speciali;
 - istituzione di nuovi tributi;
 - oggetti non inclusi nell'elenco di quelli da trattare.
3. Nel caso le deliberazioni riguardino la nomina di persone, sono comunque eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età.

4. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, saranno dichiarati eletti - in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza - colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti degli eletti di maggioranza, si considerano ultimi eletti i più giovani di età.

Capo III - Verbalizzazione dei lavori del consiglio

Art. 24

(Verbali delle sedute consiliari)

1. Il Consiglio produce i propri atti in formato digitale ed utilizza le tecnologie informatiche con obiettivi di efficienza e di progressivo abbandono dell'uso della carta.

2. Il Segretario provvede alla redazione del processo verbale delle singole deliberazioni e degli altri argomenti che vengono discussi e votati dal Consiglio. Il Segretario ha facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente della Provincia di sua fiducia; può altresì disporre che assista alla seduta altro personale della segreteria generale, per prestare attività ausiliaria.

3. Ciascun verbale contiene la data e il luogo della riunione, l'indicazione dei Consiglieri, del Presidente della Provincia e degli Assessori presenti, del Presidente della seduta e del Segretario, il testo dell'argomento trattato, le modalità e l'esito della votazione con l'indicazione dei Consiglieri contrari, degli astenuti e di coloro che, pur presenti in aula, non hanno partecipato alla votazione. Relativamente alla discussione, vengono indicati i nominativi degli intervenuti, gli interventi e le dichiarazioni di voto che ciascun consigliere eventualmente chiede di inserire nel verbale, con rinvio alla registrazione della seduta per ciò che riguarda il testo completo degli interventi.

4. L'insieme dei verbali di cui al precedente comma 2 costituisce il verbale di seduta.

5. Le registrazioni audio in digitale delle sedute del Consiglio sono trascritte e rese disponibili ai Consiglieri in area riservata del sito internet; la trascrizione viene assunta agli atti e protocollata.

Art. 25

(Firma ed approvazione dei verbali)

1. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; sono sottoposti alla approvazione del Consiglio nei trenta giorni successivi alla loro adozione. A tal fine il relativo argomento è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio e vengono inviati ai Consiglieri gli atti adottati.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno e l'invio degli atti di cui al precedente comma sono effettuati con le modalità e nella osservanza del termine normale per la consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio, previsti dal precedente art. 5.

3. I verbali si intendono approvati nella seduta in cui il relativo oggetto è iscritto all'ordine del giorno, senza votazione, quando nessun consigliere muova osservazioni; non è concesso prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche che si ritengono necessarie in relazione all'effettivo svolgimento dei fatti e degli interventi verbalizzati. Le eventuali rettifiche devono essere consentite dal Consiglio e il silenzio varrà per consenso.

4. Quando insorgano contestazioni decide il Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti, espresso per appello nominale.

5. Le registrazioni effettuate ai sensi dell'art.24, ultimo comma , vengono conservate per un periodo di 5 anni.

Capo IV - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 26 (Finalità)

1. Ciascun consigliere, per esplicitare il diritto alla informazione e le sue funzioni di controllo e di indirizzo, può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano l'attività della Provincia e gli interessi della popolazione.

Art. 27 (Interrogazioni e interpellanze)

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al presidente, consiste nella domanda se, per quanto risulta al presidente della Provincia, un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.

2. Le interrogazioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

3. Alle interrogazioni risponde oralmente o per iscritto il presidente della Provincia o l'assessore competente in relazione alla materia. La risposta orale avviene alla presenza dell'interrogante che ha facoltà di dare lettura dell'interrogazione, ovvero anche di illustrarla, comunque per non più di tre minuti. La risposta è data in corso di seduta, nei tempi previsti dall'articolo 11 comma 1.

4. La risposta alle interrogazioni è data nella seduta di cui al comma 2, quando siano pervenute almeno quindici giorni prima; altrimenti la risposta viene data nella seduta seguente, e comunque entro trenta giorni.

5. Quando la complessità dei fatti oggetto della interrogazione non consenta di rispondere in alcuna delle sedute ovvero entro il termine di cui al comma precedente, l'interrogato è comunque tenuto ad effettuare comunicazione delle obiettive difficoltà riscontrate e della data in cui ritiene di poter dare risposta.

6. Il presidente rinvia alla successiva adunanza le interrogazioni non svolte nelle sedute di cui al comma 4, per ragioni di tempo; quando anche in tale adunanza le interrogazioni rinviate non possono essere svolte, il presidente può disporre la convocazione di una seduta dedicata alla risposta alle interrogazioni arretrate.

7. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti. L'interrogante, ottenuta risposta, parla per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni; tali dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario dell'interrogazione ed il tempo ad esse destinato non può eccedere i tre minuti.

8. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere deve indicare se intende avere risposta in consiglio, in commissione consiliare o risposta scritta; in caso di mancata indicazione *o di assenza ingiustificata dell'interrogante* si *procede mediante*

risposta scritta. Quando la risposta è data in commissione, l'interrogante ha facoltà di richiedere altresì una sintetica risposta scritta. L'interrogazione è comunque iscritta all'ordine del giorno del consiglio, con l'indicazione della modalità di risposta prescelta. In caso di risposta scritta l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

9. L'interpellanza, presentata per iscritto al presidente, consiste in una domanda rivolta al presidente della Provincia circa i motivi o gli intendimenti della sua azione o di quella della giunta, ovvero per conoscere il suo giudizio su determinati argomenti.

10. Allo svolgimento delle interpellanze, si applicano le disposizioni relative alle interrogazioni, salvo quanto previsto dal comma 11.

L'interpellante, ottenuta risposta, ha comunque facoltà di presentare, anche nel corso della seduta, una mozione sull'argomento cui era riferita l'interpellanza.

Tale mozione è iscritta e votata nella seduta immediatamente successiva alla sua presentazione, senza alcun ulteriore adempimento; è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 comma 6.

11. L'interpellanza può costituire oggetto di dibattito se ne fa richiesta l'interpellante all'atto della presentazione. In tal caso, alla risposta dell'interpellato possono seguire interventi di non più di un consigliere per gruppo, della durata massima di due minuti, prima della dichiarazione finale dell'interpellante. La richiesta di dibattito può anche avvenire in corso di trattazione dell'interpellanza su iniziativa di un capogruppo o di almeno tre consiglieri, con l'assenso dell'interpellante; il presidente del consiglio può disporre il rinvio della discussione al termine della stessa seduta o alla seduta successiva, se l'economia dei lavori del consiglio non consente la trattazione immediata.

Art. 28

(Interrogazioni e interpellanze urgenti)

1. All'inizio di seduta, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo precedente, possono essere presentate interrogazioni e interpellanze ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata.

2. Il presidente, quando ritenga che effettivamente sussiste l'urgenza, invita il presidente della Provincia ovvero l'assessore competente in relazione alla materia, a rispondere nel corso della seduta; se occorra acquisire elementi per la risposta, questa è data nella seduta successiva.

Art. 29
(Mozioni e ordini del giorno)

1. La mozione e l'ordine del giorno, presentati per iscritto al presidente, consistono in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.

2. Quando siano stati presentati una mozione o un ordine del giorno, eventuali testi sullo stesso argomento possono essere proposti non oltre l'inizio della seduta. Eventuali emendamenti possono invece presentarsi fino a che il presidente non dichiara chiusa la discussione; il proponente ha peraltro facoltà di chiedere che l'ordine del giorno venga votato prioritariamente nel testo da lui presentato ovvero con gli emendamenti sui quali ritiene di concordare.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione o l'ordine del giorno è illustrato, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.

4. Nella discussione i consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore ai cinque minuti. Il consigliere, che ha illustrato la mozione o l'ordine del giorno, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti; dopo di che non sono consentiti altri interventi se non per dichiarazioni di voto.

5. Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere posti in discussione non oltre la terza seduta successiva alla loro iscrizione, salvo ulteriore rinvio richiesto dal proponente.

TITOLO III - Gruppi e commissioni consiliari

Capo I - Gruppi consiliari

Art. 30

(I gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo anche se composto da un solo consigliere.

2. I consiglieri, ***anche nel corso del mandato amministrativo***, possono far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza; possono altresì costituire un nuovo gruppo, purché composto da almeno due consiglieri.

3. Salvi i casi di cui al comma precedente, il consigliere che non intende far parte del gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, viene iscritto al gruppo misto al quale competono le prerogative e le garanzie degli altri gruppi consiliari. ***Se non è istituito in sede di composizione iniziale dei gruppi, il gruppo misto può essere costituito, nel corso del mandato amministrativo, anche da un solo consigliere.***

4. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.

5. In mancanza di designazione, è considerato capogruppo ad ogni effetto di legge il consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale nella lista di appartenenza.

6. Per l'attività dei gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di idonee strutture, servizi e dotazioni finanziarie, nei modi stabiliti dai successivi articoli.

Art. 31

(I capi gruppo)

1. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.

2. In mancanza di designazione, è considerato capogruppo ad ogni effetto di legge il consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale nella lista di appartenenza.

3. Ai capi gruppo viene inviato per posta elettronica l'elenco di tutte le deliberazioni della giunta nei termini e per gli effetti di cui all'art. 125 del Testo unico degli enti locali; i relativi testi possono essere visualizzati e stampati dai consiglieri mediante l'accesso al programma informatico degli atti deliberativi.

Capo II - Commissioni consiliari

Art. 32

(Commissione dei capi gruppo)

1. La commissione consiliare dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente antecedentemente ad ogni seduta consiliare per prendere visione ed esaminare gli argomenti dell'ordine del giorno e per ordinare i lavori della seduta medesima, nonché per programmare il calendario di quelle successive.

2. Il presidente convoca altresì la commissione quando ne facciano richiesta scritta e motivata due capigruppo; in tal caso la riunione ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta.

3. Il presidente della Provincia partecipa di diritto alle sedute della commissione; ha altresì la facoltà di chiederne la convocazione con le modalità e nei termini di cui al comma precedente. In particolare, tale facoltà può essere esercitata con riferimento: a situazioni di urgenza o di speciale rilievo, che comportino l'opportunità di un preventivo esame da parte delle rappresentanze consiliari; a compiti di rappresentanza dell'ente, in occasione sia di manifestazioni esterne che di ricevimenti in sede.

4. Qualora la commissione, per qualsiasi motivo, non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del consiglio, il presidente ne dà motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta; questa può procedere salvo mozione contraria.

5. La commissione è assistita dal segretario generale o suo delegato, con funzioni consultive e di verbalizzazione. Salvo quanto disposto nei commi precedenti, il funzionamento della commissione consiliare dei capigruppo è disciplinato dalle norme previste dal presente regolamento per le altre commissioni consiliari permanenti; non si applica il comma 2 dell'articolo 34.

Art. 33
(Commissione “Affari istituzionali, controllo e garanzia”)

1. La commissione consigliare “Affari istituzionali, controllo e garanzia”, prevista dall’articolo 37 dello statuto, è nominata dal consiglio provinciale, che ne definisce altresì la composizione, su proposta della commissione dei capigruppo ed assicurando comunque la presenza di ciascun gruppo; riguardo alla rappresentanza proporzionale, si applica l’articolo 34 comma 2.

2. Ad avvenuta nomina della commissione, i gruppi di opposizione propongono il nominativo del commissario da eleggere presidente; la nomina del presidente è effettuata dal consiglio per alzata di mano; i consiglieri che non intendono votare il nominativo proposto, dichiarano di astenersi.

3. La commissione è convocata dal suo presidente, ponendo all’ordine del giorno le questioni di controllo e garanzia che ritenga di iscrivere di sua iniziativa, ovvero su richiesta di un componente della commissione medesima o di un capogruppo o di almeno tre consiglieri.

4. L’iniziativa e le richieste di controllo da iscrivere all’ordine del giorno della commissione, devono specificare in modo puntuale i profili dell’attività di amministrazione della giunta in relazione ai quali si intende attivare il controllo politico-amministrativo, a supporto dell’esercizio della corrispondente funzione che compete al consiglio.

5. L’iniziativa e le richieste di garanzia da iscrivere all’ordine del giorno, devono specificare puntualmente i singoli aspetti dei diritti, delle competenze o delle prerogative riguardo alle quali si rende necessario l’esame della commissione, in relazione alle competenze che le spettano ai sensi dell’articolo 37 dello statuto.

6. All’inizio della seduta di trattazione dei singoli argomenti, la commissione decide sulla ammissibilità dell’iniziativa e delle richieste in relazione alle proprie competenze, programma i propri lavori e decide quali approfondimenti effettuare. La commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza e valutazione dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato. La commissione decide, di volta in volta se trasmettere la documentazione conclusiva al presidente del consiglio per la discussione in aula.

7. La commissione si incontra ogni 3 mesi con il difensore civico, per reciprocità di informazione e per conoscere l’attività svolta ed i casi trattati.

8. Annualmente la commissione approva una relazione sulla propria attività che viene posta all’ordine del giorno del consiglio; sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 34
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il consiglio provinciale, in conformità di quanto previsto dall'articolo 38 dello statuto, si avvale di commissioni consiliari elette nel suo seno con criterio proporzionale; è assicurata comunque la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.

2. La rappresentanza proporzionale è garantita, a livello funzionale, mediante l'attribuzione del voto plurimo; ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo. Per i fini di cui al presente comma, i gruppi costituiti da più di un componente comunicano al presidente della commissione il nominativo del consigliere legittimato ad esprimere il voto; in assenza di tale consigliere, vota il componente da lui delegato.

3. Il numero massimo delle commissioni è di sei, oltre a quella dei capigruppo.

4. Le commissioni sono presiedute da un consigliere eletto dal consiglio provinciale; nel caso in cui lo stesso sia assente la commissione è presieduta dal presidente del consiglio, se ne fa parte ed è presente, oppure dal componente consigliere anziano. Le sedute sono pubbliche; trova applicazione, in via analogica, quanto previsto all'articolo 7.

5. Le commissioni:

- coadiuvano il consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente su tutte le deliberazioni, con esclusione soltanto di quelle per la cui adozione sia stata convocata la seduta ventiquattro ore prima e di quelle relative ad argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare;
- esprimono pareri su materie di competenza del consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio o della giunta; svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio, ovvero anche della giunta nell'esercizio della sua funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
- hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio; possono altresì chiedere la convocazione del consiglio. Il presidente procede con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, del Testo unico degli enti locali.

6. Quando le commissioni si esprimono relativamente ad argomenti proposti dalla giunta, sugli argomenti stessi relaziona il presidente della Provincia ovvero l'assessore competente per materia.

7. I pareri sulle proposte di deliberazione si intendono espressi anche con la presentazione e completa discussione dell'argomento.

8. I pareri sulle proposte di deliberazione e quelli richiesti dal consiglio o dalla giunta, devono essere resi entro il termine di quindici giorni, che, rispettivamente, decorre dalla avvenuta presentazione in commissione delle proposte e della richiesta.

9. Decorso il termine di cui al comma precedente, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del consiglio provinciale, anche se sprovvista del parere della commissione; così pure si prescinde dal parere altrimenti richiesto.

10. Quando l'argomento rivesta particolare importanza o complessità, il termine massimo può essere prorogato dal presidente del consiglio, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta del presidente della commissione.

11. La commissione dei capigruppo, qualora ne ravvisi l'urgenza, può sostituirsi alle commissioni competenti per l'espressione del parere sulle deliberazioni.

12. Le commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.

13. Per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicano udienze conoscitive; in particolare, possono essere sentiti esperti.

14. Nelle sedute delle commissioni consiliari è data risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze, in conformità di quanto previsto dall'articolo 27 comma 8.

15. Le proposte di deliberazione che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte dal consiglio, devono essere ripresentate in commissione.

Art. 35

(Nomina delle commissioni.

Altre norme di funzionamento)

1. Il numero delle commissioni consiliari, entro quello massimo indicato nell'articolo precedente, la rispettiva competenza per materia, il numero di componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare, sono stabiliti dal consiglio provinciale nel corso di una delle sue prime due sedute. Il consiglio procede successivamente alla nomina delle commissioni istituite, che sono insediate entro un mese dalla elezione della Giunta.

2. Il componente che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire ad ogni effetto, per l'intero corso della seduta, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al presidente della commissione.

3. Le commissioni, possono avvalersi di esperti esterni su singoli oggetti; quando ne possa derivare una spesa, viene proposta la relativa imputazione al fondo di cui all'art. 39.

4. Le commissioni sono convocate dal rispettivo presidente. Nella prima seduta, le commissioni stabiliscono le modalità e i tempi della loro convocazione; in ogni caso il relativo avviso deve essere consegnato ai consiglieri interessati almeno tre giorni prima; in casi di straordinaria urgenza la convocazione può essere consegnata almeno 24 ore prima. Si applicano, inoltre, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 5

5. I presidenti delle commissioni concordano previamente idonee misure organizzative, al fine di evitare che più commissioni siano convocate negli stessi orari. Gli uffici proponenti garantiscono ai consiglieri la consegna di idonea documentazione relativamente agli oggetti da trattare.

6. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati; trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di

convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti purché sia presente almeno un consigliere di minoranza. L'avviso delle sedute pubbliche viene affisso all'albo pretorio, al fine di consentire la partecipazione di eventuali interessati.

7. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati, anche su richiesta di uno solo dei suoi componenti, i dirigenti o, su loro delega i funzionari degli uffici corrispondenti alle materie trattate; assiste, il dirigente responsabile in relazione alla materia di competenza della commissione, o suo delegato.

8. I verbali delle sedute sono redatti da un componente della commissione designato, anche di volta in volta, dal presidente. I verbali riportano, oltre al giorno ed all'ora della seduta, il nominativo dei consiglieri presenti, gli argomenti all'ordine del giorno e quelli trattati e l'eventuale parere espresso dalla commissione sui singoli oggetti. Ogni componente ha diritto di fare risultare il proprio parere con la relativa motivazione; in tal caso il consigliere redige personalmente per iscritto la dichiarazione da inserire a verbale.

9. Il presidente della commissione, in base alla rilevanza degli oggetti da trattare, può chiedere la registrazione della seduta.

10. Le commissioni consiliari, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, hanno facoltà di chiedere l'intervento a proprie riunioni del presidente della Provincia e degli assessori.

11. Il presidente della Provincia e i consiglieri hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni di cui non sono componenti.

Art. 36 (Commissioni di studio)

1. Il consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni di studio su materie di interesse della Provincia. Tali commissioni sono elette dal consiglio nel suo seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi; a tal fine trova applicazione l'articolo 33 comma 2. La deliberazione che istituisce la commissione, ne stabilisce i poteri, determina l'oggetto dello studio ed il termine entro il quale deve compiersi e deve essere presentata la relazione conclusiva.

TITOLO IV - Garanzie per l'esercizio delle funzioni consiliari

Art. 37

(Accesso agli atti e alle informazioni)

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Per gli atti amministrativi formati si prevede una consegna in tempi brevi, comunque entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di atti preparatori o informazioni da acquisire presso i settori competenti, si prevede un termine di consegna non superiore a dieci giorni lavorativi. In caso di mancato adempimento o di ritardo che ritengano ingiustificato i consiglieri segnalano il fatto, a tutela del loro diritto, alla commissione di controllo e garanzia. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno altresì il diritto di accesso agli atti e di informazione nei confronti di consorzi, aziende, istituti ed enti dipendenti, ovvero partecipati a prevalente capitale pubblico nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nel caso di atti preparatori, anche interni, l'accesso è ammesso quando l'atto preparatorio è formato.

4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti che siano comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa della Provincia.

Art. 38

(Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture)

1. Per lo svolgimento della loro attività i consiglieri possono utilizzare i servizi di documentazione, di raccolta leggi e decreti, e di ogni altra disposizione normativa.

2. I consiglieri possono altresì avvalersi, previa autorizzazione del presidente, del centro stampa per la riproduzione di relazioni, interventi, risoluzioni e documentazioni inerenti l'attività del loro mandato.

3. Il presidente della Provincia, su indicazione del presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, individua almeno tre dipendenti di cui un giornalista addetto all'ufficio stampa, a supporto dei consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni.

4. All'interno delle sede principale della Provincia sono individuati dal presidente idonei locali, adeguatamente arredati e attrezzati, ad uso dei singoli gruppi consiliari.

Art. 39
(Risorse finanziarie del consiglio)

1. Nel bilancio annuale di previsione è istituito un apposito stanziamento da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali del consiglio e delle Commissioni consiliari; le spese da imputare al relativo fondo, sono impegnate su richiesta del presidente del consiglio con le modalità di cui al successivo comma 4.

2. I presidenti delle commissioni possono avanzare al presidente del consiglio proposte di utilizzo del fondo, compatibilmente con le disponibilità complessive dello stanziamento previsto in bilancio.

3. Il fondo di cui al comma uno è utilizzato per le spese indicativamente di seguito specificate:

- partecipazione alle attività delle associazioni di cui fa parte la Provincia;
- partecipazione dei consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale;
- patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il consiglio Provinciale;
- rapporti con altri consigli provinciali e consigli comunali della provincia;
- pubblicazione dei lavori del consiglio;
- organizzazione di eventuali consigli fuori sede;
- spese per la stampa di materiale, pubblicazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla presidenza del consiglio, purché connessi alle finalità dell'ente;
- acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico e altre pubblicazioni di interesse per attività istituzionale.
- spese di rappresentanza

4. Il Dirigente del servizio provvede, a richiesta del presidente, alla prenotazione delle spese di cui al comma 1 ed alla liquidazione delle relative fatture nel rispetto delle norme, dei principi e delle procedure di contabilità pubblica. Il presidente, in caso di urgenza, può chiedere anticipazioni e rimborsi di spesa da imputare al fondo di cui al comma 1.

Art. 40
(Fondo di dotazione dei gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari regolarmente costituiti, sono partecipi dell'autonomia funzionale e organizzativa che spetta al consiglio Provinciale.

2. Il bilancio di previsione deve prevedere uno stanziamento a disposizione dei gruppi consiliari che verrà assegnato per una quota pari al 45% in misura fissa uguale per tutti i gruppi e per la restante quota del 55% in proporzione alla loro rappresentanza in consiglio. L'entità di tale stanziamento viene annualmente proposta dalla conferenza dei capigruppo. L'importo annuale dei fondi a disposizione di ogni gruppo comprende la somma eventualmente non utilizzata nell'anno precedente.

3. La quota fissa del fondo è assegnata solo ai gruppi costituiti ai sensi dell'articolo 35, 1° e 3° comma, dello Statuto o a nuovi gruppi che risultano dalla fusione di gruppi costituiti all'atto dell'insediamento del consiglio, mentre la quota proporzionale può variare qualora i consiglieri esercitino le prerogative di cui al comma 2 del citato articolo 35. Il riparto rimane comunque invariato fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche nella composizione dei gruppi.

4. Le spese per i servizi imputabili al fondo annuo di dotazione sono indicativamente le seguenti:

- spese di aggiornamento, studio e documentazione, acquisti di pubblicazioni, di riviste e di libri, che rivestano per il Gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
- concorso nelle spese di pubblicazioni che interessano temi particolari della vita sociale, economica e culturale della Comunità provinciale;
- concorso nelle spese per manifestazioni organizzate o promosse dal Gruppo e quelle di partecipazione purché connesse al ruolo istituzionale dei Gruppi;
- affitto sale per convegni, riunioni, incontri di gruppo o promossi dallo stesso, sempre che siano connessi a finalità dell'Ente, qualora non siano disponibili sale destinate allo scopo nella residenza provinciale;
- spese varie, per il funzionamento del Gruppo comunque connesse al ruolo istituzionale del gruppo medesimo.

5. Il dirigente incaricato provvede, entro 30 giorni dall'esecutività del bilancio di previsione, alla determinazione dei fondi destinati ai gruppi consiliari sulla base dello stanziamento previsto in bilancio e in applicazione dei criteri di riparto di cui al precedente 2° comma. Entro la stessa data provvede ad erogare i fondi a ciascun capogruppo. Tale erogazione è comunque subordinata alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente a cui va allegata la documentazione relativa. Il rendiconto delle spese sostenute è pubblicato all'albo pretorio dell'ente per la durata di 30 giorni consecutivi.

6. Nell'anno in cui si svolgono le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi provinciali, l'erogazione dei fondi previsti in bilancio si effettua in dodicesimi. Alla scadenza del mandato elettorale, i capigruppo sono tenuti a

presentare il rendiconto di tutte le spese sostenute e a restituire i fondi eventualmente non utilizzati.

7. La Commissione affari istituzionali, controllo e garanzia esamina i rendiconti presentati, anche al fine di proporre eventuali adeguamenti della presente disciplina.

Art. 41

(Gettone di presenza dei consiglieri)

1. I consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute di consiglio e delle commissioni di cui fanno parte, di cui ricevono formale convocazione o a cui partecipano in sostituzione di un componente effettivo.

2. Ai fini della corresponsione del gettone, l'effettiva partecipazione del consigliere è rilevata ad inizio di ogni seduta tramite appello nominale e successivamente tramite la registrazione delle entrate nel verbale della relativa seduta.

3. Se i lavori del consiglio e delle commissioni non possono iniziare per mancanza di numero legale, la seduta è dichiarata deserta e ai consiglieri non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

4. Nel caso che un consigliere partecipi nella stessa giornata a più sedute di consiglio o di commissione convocate separatamente per adunanze da tenersi in orari diversi, è corrisposto un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione.

5. I consiglieri che si recano in missione, anche all'estero, per ragioni del loro mandato, devono essere preventivamente autorizzati dal presidente del consiglio. Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio nonché il rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata dal decreto ministeriale.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 42

(Rinvio ad altre disposizioni normative)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni e le norme del Testo unico degli enti locali, nonché le altre leggi vigenti e lo statuto della Provincia.

Art. 43

(Questioni interpretative)

1. In merito alle eventuali questioni che insorgano per ciò che attiene allo svolgimento delle sedute consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dal presente regolamento, dalle leggi e dallo statuto, decide il presidente, sentiti i capigruppo.

2. Le questioni interpretative sollevate possono essere affrontate nella prima seduta utile della commissione affari istituzionali, controllo e garanzia, anche per proporre eventuali adeguamenti del presente regolamento.

Art. 44

(Modifiche del regolamento)

1. Le eventuali modifiche al regolamento sono discusse e deliberate dal consiglio nelle forme stabilite per le mozioni.

Art. 45

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore nella prima seduta successiva alla esecutività della deliberazione consiliare relativa alla sua adozione.

TEMPI DI INTERVENTO		<i>presidente, componente della giunta</i>	<i>consiglieri</i>
1	<i>Comunicazioni ed interventi iniziali (art. 10.2-.3)</i> – consiglieri autorizzati dal Presidente, sentiti i capigruppo..... – richiesta di chiarimenti e osservazioni.....		5 minuti 3 minuti
2	<i>Interrogazioni e interpellanze (art. 27.3-.7-.11)</i> – lettura e/o illustrazione – risposta – dichiarazione dell'interrogante o dell'interpellante (1 solo firmatario) – intervento sull'interpellanza	5 minuti	3 minuti 3 minuti 2 minuti
3	<i>Mozioni e ordini del giorno (art. 29.3-.4)</i> – illustrazione (1 solo consigliere firmatario) – discussione – replica del consigliere proponente – dichiarazione di voto		10 minuti 5 minuti 5 minuti 3 minuti
4	<i>Trattazione delle proposte</i> – relazione introduttiva (art. 13.2) – discussione: durata dei singoli interventi (art. 15.2) – replica (art. 19.1) – dichiarazione di voto (art. 15.2 b) (1 consigliere per ogni gruppo oltre ad eventuali dissenzienti dal gruppo: art. 19.2)	10 minuti 5 minuti	5 minuti 3 minuti
5	<i>Fatto personale e richiamo al regolamento (art. 15.2 b)</i>		3 minuti
6	<i>Questione pregiudiziale e sospensiva (art. 17.5)</i> – proponente – possono intervenire 1 consigliere a favore ed 1 contro ..		3 minuti 3 minuti

I consiglieri possono intervenire 1 sola volta sullo stesso argomento (art. 15.1).

La durata dei singoli interventi, per argomenti di particolare rilevanza, può essere elevata dal presidente, sentiti i capigruppo (art. 15.3).